



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

SERVIZIO 7 POLIZIA LOCALE

servizio 7 polizia locale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 527 del 18/02/2021

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto Trattativa Diretta MEPA per noleggio sistemi di rilevazione automatica delle violazioni con il semaforo rosso anno 2021 – Determinazione a contrattare – C.I.G. Z8A30AFB70.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

Premesso che al fine di consentire l'ottimale e corretto utilizzo dei sistemi di rilevazione automatica delle violazioni con il semaforo rosso, si rende necessario provvedere ad espletare una procedura per continuare l'affidamento del noleggio degli apparati già installati, tarati e perfettamente funzionanti;

Visto l'art. 32, comma 2, del Nuovo Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;

Viste le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 – nuovo codice degli appalti, secondo le quali:

- c.1 – Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.;
- c. 2 – Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli

acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice;

- c. 3 – Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

- c. 4 – Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede **può procedere direttamente e autonomamente oppure** secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

- c. 5 – Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni delle province, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10.

- c. 6 – Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.

- c. 7 – Le centrali di committenza possono:

- a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;

- b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;

- c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.
- c. 8 – Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.
 - c. 9 – La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.

Valutato che ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/16 c. 1 l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 devono avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro imprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50;

Che nello specifico il comma 2 del predetto articolo prevede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
- c) per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8;

I commi sotto riportati dell'art. 36 facendo espresso riferimento al mercato elettronico, prevedono quanto segue:

- c. 6 – per lo svolgimento delle procedure di gara le stazioni appaltanti **possono** procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;
- c. 6bis – Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici;
- c. 6ter – Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali;
- c. 6quater – In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione. Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.

Atteso che il valore complessivo stimato delle prestazioni oggetto della presente procedura risulta essere pari ad € 35.245,00 **oltre iva di legge, ovvero € 42.998,90 Iva di legge inclusa;**

Che detto valore si ritenga possa essere assunto quale base d'asta ai fini della migliore offerta;

Che per l'aggiudicazione della fornitura di che trattasi, verrà utilizzato il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/16, in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro sono tenuti a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento;

Che il comma 130 dell'art. 1 della Legge di Stabilità per l'anno 2019, ha modificato il comma di cui sopra portando da € 1.000,00 ad € 5.000,00 la soglia oltre la quale vige l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare il MEPA ovvero altri mercati elettronici, messi anche a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

Che le disposizioni della legge di stabilità 2017 – L. 232/16 – commi da 413 a 423 – hanno ulteriormente rafforzato il concetto di acquisizione centralizzata, ravvisando nello stesso un tassello fondamentale per sostenere la revisione della spesa tramite il recupero dell'efficienza nei processi e nei costi d'acquisto (inclusi gli oneri amministrativi connessi all'espletamento delle procedure di approvvigionamento) e una maggiore tracciabilità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa, prevedendo lo svolgimento di un'attività di studio e analisi preliminare di nuove modalità di acquisto di beni e di servizi correlati da dare in uso a terzi soggetti di natura pubblica;

Considerato che il 18 ottobre 2018, è entrato in vigore l'obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure di gara;

Che tale obbligo, previsto dal comma 2 dell'articolo 40 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., deriva dall'art. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU, che richiedeva proprio l'utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni: *“Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronica (art. 22, co. 1)”*; in tali casi, le amministrazioni aggiudicatrici *«garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione»* (art. 22, co. 3);

Che la disposizione normativa succitata, riguarda le modalità con cui effettuare le comunicazioni e gli scambi di informazioni all'interno delle procedure di gara secondo quanto previsto dall'articolo 52 del Codice degli Appalti, che descrive le caratteristiche che tali comunicazioni devono avere;

Visto che il comma 5 dell'articolo 52, in particolare, chiarisce: *“In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano*

il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione”.

Che la normativa in parola, apporta delle integrazioni alla disciplina in tema di acquisti della P.A., al fine di garantire il supporto alle Amministrazioni nell’efficiente processo di acquisizione con riferimento a tutte le acquisizioni ritenute strategiche;

Visto che è stato approvato, nella seduta n° 55 del Consiglio dei Ministri, e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, il D.L. n. 32/2019 (noto come “Sblocca cantieri”), come convertito in Legge n° 55 del 14/06/19, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 140 del 17/06/19;

Che le principali modifiche al Codice appalti riguardano essenzialmente:

- il superamento delle linee guida Anac e dei decreti attuativi (emanati ed ancora da emanare in attuazione del D.Lgs 50/2016), che saranno sostituiti da un regolamento unico;
- l’innalzamento da 150.000 a 200.000 euro della soglia per l’affidamento con procedura negoziata con 3 operatori;
- il massimo ribasso diventa il criterio di aggiudicazione predefinito per i contratti di appalto sotto soglia e la stazione appaltante deve motivare eventuali scelte diverse;
- la soglia per gli affidamenti diretti che, era fissata fino a € 40.000,00 ma che Legge n° 120 del 11.09.2020 di conversione del D.L. n° 76 del 16.07.2020 detto “*decreto semplificazioni*” **ha innalzato fino ad € 75.000,00**;
- la possibilità di appaltare il progetto definitivo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi che prevedono rinnovo o sostituzione della parti strutturali di opere e impianti;
- l’eliminazione dell’obbligo di procedere tramite centrali di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti per i comuni non capoluogo in possesso della qualificazione di stazione appaltante. I Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti;
- la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare commissari di gara interni in caso di carenza di iscritti nell’albo gestito dall’Anac;

Preso atto che:

- il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;
- il mercato elettronico realizzato da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta (RdO);
- a monte dell'acquisto da parte di un'Amministrazione nell'ambito del mercato elettronico, vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico- finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;
- è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso tre modalità:

- | | |
|---------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | ordine |
| diretto d'acquisto (OdA); | |
| <input type="checkbox"/> | trattativ |
| a diretta (TD); | |
| <input type="checkbox"/> | richiest |
| a di offerta (RdO); | |

Rilevato pertanto che nell'ambito della MEPA è stata istituita, a partire dal 6/8/16, la possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire l'affidamento; oltre all'Ordine Diretto e alla Richiesta di Offerta, gli utenti delle Pubbliche Amministrazioni potranno utilizzare anche la **“Trattativa Diretta”**;

Che la Trattativa Diretta si configura infatti come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico;

Che, come la RdO, la Trattativa Diretta può essere avviata da un'offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica.; non dovendo garantire pluralità di partecipazione, la Trattativa Diretta non ne presenta le tipiche richieste informative (criterio di aggiudicazione, parametri di peso/punteggio, invito dei fornitori, gestione dei chiarimenti, gestione delle Buste di Offerta, fasi di aggiudicazione);

Che la Trattativa Diretta viene indirizzata ad un unico Fornitore, e risponde a due precise fattispecie normative:

- Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016;
- Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 163/2006.

Che, le stazioni appaltanti devono rispettare, per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs n° 50/2016 e specificatamente economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione;

Rilevato che:

- i servizi in questione sono disciplinati dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati **“Veicoli e Forniture per la Mobilità”**
- il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della procedura di che trattasi al fine dell'affidamento, ai sensi dell'art. 31 della legge 69/13;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 delle “Regole di e-procurement” il contratto sarà stipulato per scrittura privata (stipula), che consistere nello scambio dei documenti di Offerta e Accettazione sottoscritti con Firma Digitale dal Fornitore e dal Soggetto Aggiudicatore;
- il contratto concluso (stipula), composto dall'offerta del fornitore e dal documento di accettazione del soggetto aggiudicatore, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al Bene o al Servizio oggetto del Contratto e dalle Condizioni Particolari eventualmente indicate dall'Amministrazione;
- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;
- che verrà richiesta unica offerta a ditta locale, iscritta sia al bando oggetto della presente T.D. che all'Albo fornitori dell'Ente, specializzata in tale tipologia di servizi in quanto trattasi di particolare fattispecie che consente la predisposizione di preventivo solo dopo la visione dei documenti da trattare;

- la richiesta di preventivo ad unico operatore economico, peraltro già aggiudicatario della precedente prestazione, è motivata dalla competitività dei prezzi offerti rispetto a quelli praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità delle prestazioni offerte dalle apparecchiature già testate e correttamente montate senza ulteriori carichi economici;
- sarebbero e antieconomico ed estremamente difficoltoso l'affidamento ad altre ditte in quanto le apparecchiature esistenti sono già state correttamente collaudate, tarate, utilizzate e testate anche per l'anno in corso, ed anche in virtù del fatto che con mail datata 09.02.2021, la società "PROJECT AUTOMATION S.p.A." ha accettato di proseguire il noleggio alle stesse condizioni e patti del precedente affidamento (peraltro molto favorevole) nella persona del Dott. Stefano MOSCHINO, in qualità di "Business Unit Regional Manager" della società in questione;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;

Visti i documenti di gara all'uopo predisposti ed allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs n° 267/00;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 38 del 16/06/2020 veniva approvato il bilancio di previsione 2020/2022, la nota aggiornamento al DUP 2020/2022, la nota integrativa e il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 81 del 09/07/2020 con la quale è stata approvata la variazione d'urgenza agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ai sensi dell'art. 175 c. 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito con modificazioni con la L. 17 luglio 2020, n. 77, che prevede al comma 3-bis dell'art.106 il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre 2020;

Visto che con decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 13 del 18-01-2021, veniva ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali dal 31 gennaio 2021 al **31 marzo 2021**;

Visto l'art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999;

Visto il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica";

Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016 n° 50 "Nuovo codice degli appalti";

Visto il decreto legge n. 32/2019 (noto come "Sblocca cantieri") convertito in L. 14/06/19 n° 55;

Viste le Regole per l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 1) Di autorizzare l'ufficio Provveditorato/Economato ad espletare la Trattativa Diretta MEPA per il noleggio di n° 3 apparati di rilevazione automatica delle violazioni con il semaforo rosso, con l'operatore economico "PROJECT AUTOMATION S.p.A." con sede legale a Monza (MB) in Viale Elvezia n° 42, ponendo a base d'asta lo stesso importo del precedente contratto, e cioè **Euro 35.245,00 oltre iva di legge, ovvero € 42.998,90 Iva di legge inclusa**, per le motivazioni meglio espresse in premessa;
- 2) Di approvare il capitolato speciale allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3) Di assumere quale criterio di selezione delle offerte, quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.lgs. 50/2016, in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato;

- 4) Di dare atto che all'affidamento della fornitura si provvederà con successivo e separato atto prima della stipula del documento generato dal sistema;
- 5) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 53 delle Regole di e-procurement, il contratto sarà stipulato per scrittura privata (stipula) sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'aggiudicatario e dal punto ordinante dell'Ente;
- 6) Di specificare che il documento di stipula conseguente la presente non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto rientrante nella fattispecie di cui al comma 10 lettera b) del medesimo decreto, ossia acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
- 7) Di prenotare la spesa complessiva di € 43.000,00 al cap. 583 "*apparato di rilevazione violazioni semaforiche – proventi CdS*" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021;
- 8) Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il Dirigente/Comandante del Servizio 7 – Polizia Locale, Dott. Ivano BERTI;
- 9) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs n° 267/00;
- 10) Di trasmettere la presente ai servizi Finanziari, per i provvedimenti di competenza;
- 11) Di trasmettere la presente all'ufficio Redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50.

Il Vice Comandante
Marco Di Rocco / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)